

ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

STATUTO

TITOLO PRIMO RAGIONE SOCIALE E FINALITA'

1. L'Associazione metropolitana per il servizio civile volontario si propone l'obiettivo di realizzare ogni iniziativa utile a promuovere e sostenere lo sviluppo del servizio civile volontario nell'area metropolitana. A tal fine l'Associazione individua e realizza iniziative di promozione del servizio civile, sia nei confronti degli enti che possono essere titolari di progetti di servizio civile, sia nei confronti della popolazione giovanile dell'area metropolitana, attraverso momenti e strumenti di informazione e di coinvolgimento della pubblica opinione e degli utenti dei servizi realizzati con il servizio civile, valorizzando le esperienze maturate dai soci anche fuori dall'ambito territoriale di competenza. L'Associazione inoltre organizza a favore degli enti soci servizi di interesse comune, svolge attività di sostegno e supporto all'attività degli enti, sia nella fase progettuale che in quella della gestione dei progetti di servizio civile, promuove progetti complessi che richiedano la collaborazione di più enti soci, predisporre e gestisce i rapporti con enti terzi funzionali alla realizzazione dei progetti di servizio civile, organizza e gestisce iniziative idonee ad assicurare ai soci una maggiore disponibilità finanziaria per la realizzazione del servizio civile, progetta e cura la realizzazione delle attività di formazione, funzionali alle esigenze degli enti in materia di servizio civile e ai bisogni di formazione indotti dai progetti elaborati dai soci, favorisce le sinergie tra gli enti, opera per il miglioramento delle capacità organizzative e progettuali dei soggetti aderenti, nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare della legge 6 marzo 2001 n.64, "Istituzione del servizio civile nazionale".
2. L'Associazione opera senza finalità di lucro; non può quindi distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.
3. L'Associazione ha sede nel Comune di Venezia.
4. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

TITOLO SECONDO

I SOCI

5. All'Associazione possono aderire enti ed organizzazioni, pubblici o privati, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 luglio 1998 n.230 o dalla legge 6 marzo 2001 n.64.
6. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere le indicazioni relative alle generalità del richiedente, l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni approvati e l'impegno ad attenersi alle deliberazioni degli organismi sociali.
7. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e potrà venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. E' compito del Consiglio Direttivo esprimersi sulla richiesta di adesione entro un tempo massimo di 60 giorni, trascorso il quale la domanda deve ritenersi accolta. Qualora la domanda venga accolta, i dati del richiedente saranno conservati con ogni cura all'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il richiedente potrà presentare ricorso alla prima assemblea ordinaria dei soci.
8. Tutti i soci hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive e partecipano al processo decisionale nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto. Hanno quindi diritto a partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione; riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; eleggere ed essere rappresentati in qualità di membri negli organismi dirigenti dell'Associazione.
9. Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto del presente statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione ed all'osservanza delle deliberazioni degli organismi sociali. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
10. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale nei tempi previsti dall'apposito regolamento. La qualifica di socio si perde per: mancato pagamento delle quote sociali, anche dopo la messa in mora da parte del Consiglio Direttivo; dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; espulsione o radiazione.

11. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio in base a quanto previsto da apposito regolamento. Contro ogni provvedimento disciplinare comminato dal Consiglio Direttivo é ammesso il ricorso alla prima assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

12. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente.

13. L'Assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria una volta all'anno tramite avviso scritto inviato ad ogni socio per posta o e-mail almeno quindici giorni prima e provvede a deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'Assemblea si convoca inoltre ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci. In tale caso essa dovrà aver luogo entro 120 giorni a partire dalla data in cui è stata presentata la richiesta e delibererà solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.

14. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

15. L'assemblea straordinaria, alla quale compete l'assunzione delle decisioni in materia di modifiche dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione, delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, con un quorum di quattro quinti dei presenti. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta nel corso di tre successive convocazioni a distanza di almeno quindici giorni l'una dall'altra, opportunamente pubblicizzate, in quarta convocazione l'assemblea delibererà a maggioranza semplice.

16. Le organizzazioni e gli enti associati partecipano alle assemblee e agli organismi dirigenti nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato. Ogni socio dispone di un voto.

17. Spetta all'Assemblea fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nominare i componenti del Consiglio Direttivo, eleggere il Consiglio dei Garanti ed il Collegio dei Sindaci Revisori, eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione, approvare il bilancio preventivo e consuntivo, approvare i regolamenti interni, compresi quelli degli organi di garanzia e controllo, deliberare sulla determinazione delle quote associative, sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea decide sulla eventuale devoluzione del patrimonio residuo, una volta dedotte le eventuali

passività, per uno o più scopi, stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci. Degli atti e delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto verbale; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che ne richiedano la consultazione.

18. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea. In particolare i compiti del Consiglio sono: attuare le direttive dell'Assemblea dei Soci; deliberare sull'accettazione di domande di nuovi soci; deliberare in merito alla cessazione dello stato di socio; accogliere le comunicazioni della cessazione dallo stato di socio; nominare i rappresentanti dell'Associazione in enti terzi; dotarsi di commissioni di lavoro e conferire incarichi; indire l'Assemblea dei soci stabilendone le modalità di convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente.

19. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dall'Assemblea. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano al Presidente.

20. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.

TITOLO QUARTO ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

21. Sono organismi di garanzia e controllo dell'Associazione il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Sindaci Revisori.

22. Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; esso viene eletto dall'Assemblea e ha il compito di: interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi sociali sulla loro corretta applicazione; emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi sociali; dirimere le controversie interne all'Associazione; richiedere e dare mandato al Consiglio per erogare le sanzioni previste dal presente statuto. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti ed elegge al proprio interno un presidente. I componenti del Collegio dei Garanti possono assistere alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Le cariche di Garante e Consigliere sono incompatibili.

23. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'associazione. Relaziona sui bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio ed all'Assemblea. Esso risulta composto da tre membri; si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e, straordinariamente, ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri od il Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono fra di loro incompatibili.

TITOLO QUINTO RISORSE, PATRIMONIO, ESERCIZIO

24. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote annuali associative, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da contributi volontari, lasciti, donazioni. Del patrimonio sociale fanno parte, altresì, i beni mobili ed immobili acquisiti con risorse proprie.
25. I soci sono tenuti, ciascuno con i fondi propri, a provvedere al pagamento delle spese comuni per i costi della gestione del servizio tramite una quota annua fissata dall'Assemblea.
26. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio provvederà alla redazione ed alla presentazione all'Assemblea del "Rendiconto economico e finanziario". Il "Rendiconto economico e finanziario" evidenzierà "l'avanzo o il disavanzo finanziario" e "l'avanzo o il disavanzo economico". Dal Rendiconto dovranno emergere le poste relative alle eventuali attività commerciali esercitate nell'anno di riferimento. Il Rendiconto sarà approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno. Tale termine potrà essere posticipato per comprovati motivi tecnici e/o amministrativi. L'eventuale avanzo economico dovrà obbligatoriamente essere gestito a favore di attività previste dal presente statuto.
27. Il Consiglio provvederà inoltre alla stesura del bilancio preventivo da far approvare all'Assemblea. Tale bilancio dovrà evidenziare gli indirizzi economici e politici che l'associazione intenderà intraprendere per quell'anno finanziario.

TITOLO SESTO IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

28. L'Associazione non sostituisce gli enti convenzionati per il servizio civile nei rapporti con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano pertanto in capo agli enti soci le responsabilità attribuite e gli adempimenti richiesti agli enti dall'UNSC, ivi compresa la individuazione dei responsabili del servizio civile e dei responsabili di progetto.

29. Gli enti che aderiscono all'Associazione si impegnano a mettere a disposizione degli altri soci ogni informazione disponibile in materia di servizio civile, con particolare riguardo ai progetti di servizio civile che si intendono realizzare e alla gestione e ai risultati dei progetti realizzati.

30. I soggetti aderenti all'Associazione si impegnano a:

1. Assicurare l'impiego dei volontari nel pieno rispetto dei principi, modalità, criteri e procedure e dalla normativa vigente, in particolare dalla legge 6 marzo 2001, n.64, "Istituzione del servizio civile nazionale".
2. Gestire in forma associata i progetti di formazione dei volontari, al fine di realizzare un ritorno qualitativo attraverso l'acquisizione o il miglioramento delle competenze:
3. Elaborare un regolamento per la gestione del servizio civile volontario, da adottare da parte di tutti gli enti e le organizzazioni che partecipano alla gestione associata del servizio;
4. Sostenere l'avvio di progetti territoriali integrati per il servizio civile volontario, assicurando adeguate campagne informative;
5. Elaborare comuni strategie di comunicazione verso la platea giovanile e realizzare momenti di dialogo e confronto con i giovani;
6. Monitorare il controllo della qualità ed elaborare ricerche sui bisogni e sulla rilevanza sociale del servizio civile nel territorio;
7. Operare per ottenere ed estendere i crediti formativi legati alle esperienze di servizio civile e per valorizzare e certificare le competenze acquisite dai volontari.

31. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.